



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 24/04/2013

Atto n. 7

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di APRILE, ore 18.30, in sessione straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risulta:

**Presente**

FLORINDI GABRIELE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GRAZIANI RAFFAELLA	CONSIGLIERE	SI
PERAZZETTI MASSIMILIANO	PRESIDENTE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
FERRETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	SI
RASETTA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	SI
CAMERANO LUCIANO	CONSIGLIERE	SI
LUCIANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
DI BONAVENTURA LUIGI	CONSIGLIERE	SI
FABBIANI FERNANDO	CONSIGLIERE	NO
MARIANI IOLE	CONSIGLIERE	SI
BELLINI CECILIA	CONSIGLIERE	NO
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
GABRIELE GRAZIANO	CONSIGLIERE	SI
GIOVANNOLI PAOLO	CONSIGLIERE	NO
DI GIACOMO CLAUDIO	CONSIGLIERE	SI
SECONE ROCCO	CONSIGLIERE	SI
D'ALELIO EMILIANO	CONSIGLIERE	SI
TORELLI TONY	CONSIGLIERE	NO
DE CAROLIS MANUEL	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 21 in carica n. 21

Presenti n. 17 Assenti n. 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Massimiliano Perazzetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

POMPEI ANTONIETTA

Data: **23/04/2013**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **23/04/2013**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

*"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."*

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data odierna;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 127, in data 30.12.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1 – comma 380 - della legge 228/2012 che:

- alla lettera **a)** ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, comma abrogato dalla successiva lettera h) del comma 380 della legge 228/2012;
  - alla lettera **f)** stabilisce la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 'D' calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
  - alla lettera **g)** stabilisce che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 'D';
- VISTA la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013;

RITENUTO di non poter applicare agevolazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale 'D' poiché il gettito allo Stato è calcolato all'aliquota standard e cioè 0,2 per cento;

ACQUISITI i pareri ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Fabbiani, Bellini, Giovannoli e Torelli);

### **DELIBERA**

- 1) di fissare per **l'anno 2013**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

▣ aliquota ordinaria <b>0,98%</b> ;
• aliquota terreni agricoli <b>0,76%</b> ;
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze <b>0,4%</b> ;
• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale <b>0,2%</b> ;

## AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

**Per** i nuclei familiari i cui coniugi siano entrambi di età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, censita esclusivamente in una delle categorie catastali da A/2 ad A/5, e relative pertinenze e che non posseggono nel territorio nazionale altre unità immobiliari di alcun tipo, oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ed avere, con riferimento all'anno d'imposta precedente l'anno di competenza del tributo, un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, a lordo degli oneri deducibili, cumulativamente non superiore ad euro 30.000,00 **aliquota 0,2** (art. 7 – comma 1 – regolamento IMU )

**Per** i nuclei composti da un unico componente che abbia superato l'età di 70 anni, che possieda esclusivamente una unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita nelle categorie catastali da A/2 ad A/5 e relative pertinenze e che abbia dichiarato un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, riferito all'anno d'imposta precedente l'anno di competenza del tributo, al lordo degli oneri deducibili, cumulativamente non superiore ad Euro 15.000,00, **aliquota 0,2** (art. 7 – comma 4 – regolamento)

**Per** i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto invalido civile con handicap grave accertato ai sensi della Legge **104/1992** con diritto di accompagnamento il cui reddito complessivo ai fini ISEE non superi € 20.000,00, **aliquota 0,2** (art. 7 – comma 5 – regolamento)

**Per** le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da soggetto passivo disoccupato, proveniente da azienda dismessa o a seguito di riorganizzazione del personale, il cui reddito IRPEF dell'intero nucleo familiare, non superi € 15.000,00 al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale, **aliquota 0,2** (art. 7 – comma 6 – primo periodo- regolamento)

**Per** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, **aliquota 0,4**.

**Per** gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari **aliquota 0,4**.

**Per** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, **aliquota 0,4**.

**Per** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata, **aliquota 0,4.**

**Per** le unità immobiliari del centro storico (nucleo di antica formazione – del Piano di Recupero come delimitato dallo strumento urbanistico) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. 18/1983 o interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, **aliquota 0,2.**

#### **AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per le unità immobiliari interessate da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983 o interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380 / 2001, **aliquota 0,46.**

2. Si confermano i valori delle aree edificabili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 05.10.2012 che, per semplificazione, di seguito si riporta:

#### ***DESCRIZIONE MICROZONA***

##### **MICROZONA – N° 01 – R/1**

La prima zona (nell'elaborato grafico, di colore celeste) è rappresentata dal capoluogo di Città Sant'Angelo e si identifica con il foglio di mappa n° 25.

Il Piano Regolatore Generale prevede che l'area sia da sottoporre a Piano di recupero, ai sensi della Legge n° 457/78, area che si contraddistingue da altre porzioni del territorio, sia per cultura, sia per storia e sia per pregio artistico e architettonico.

Trattandosi del nucleo primitivo del Comune, l'epoca media di costruzione risale prima del 1900 con cenni di ristrutturazione recenti, non vi è riscontro di aree edificabili.

##### **MICROZONA – N° 02 – R/2**

La seconda (nell'elaborato grafico, di colore arancio) comprende i fogli di mappa n° 11-12-24-26-27-37-38- ed è localizzata nell'area pendicollinare e semicentrale del centro storico del capoluogo e abbraccia le contrade Annunziata, Piano della Cona, Crocifisso, Alzano, San Rocco, Zona Case Popolari, Zona vecchio campo sportivo.

Nel vigente P.R.G. l'area di che trattasi per larga parte le identifica come zona di completamento residenziale e parte anche di espansione residenziale e produttiva.

##### **MICROZONA - N° 03 – R/3**

La terza zona (nell'elaborato grafico allegato, di colore giallo) comprende i fogli di mappa n.ri:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-20-21-22-23-34-35-36-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.

Nel vigente P.R.G. detta zona ricade per larga parte in zona agricola.

Essa si sviluppa sulla periferia del territorio comunale partendo dalla zona costiera fino a raggiungere i confini del Comune ed è localizzata nella zona Agricola con una tipologia prevalentemente di tipo economico e rurale, caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari posti al piano rialzato, mentre ai piani sottostanti si trovano gli accessori per lo svolgimento dell'attività prevalente della zona.

#### **MICROZONA N° - 04 – R/4**

La quarta (nell'elaborato grafico, di colore verde) comprende i fogli di mappa n.ri: 14-15-16-17-18-19-29-30-31-32.

Essa si sviluppa sulla zona costiera e collinare, fronte mare, compresa confine con il Comune di Silvi, Montesilvano e il Mare Adriatico, cioè la zona della Madonna della Pace, Fonte Umato, San Martino Alto, Medio e Basso, con edificazione prevalentemente di tipo residenziale di tipo civile abitazione.

Il vigente P.R.G. per l'area in questione prevede in larga parte zona di espansione residenziale e produttiva.

Per cui i valori da attribuire ai terreni ai fini dell'applicazione dell'ICI, con riferimento alle sopra citate microzone, risultano così individuabili:

#### **MICROZONA N° 4**

ZONA RESI.SATURA	<b>MQ. € 150,00</b>
B1	<b>MQ. € 48,00</b>
B2	<b>MQ. € 60,00</b>
B3	<b>MQ. € 72,00</b>
RESIDE. ESTENSIVA	<b>MQ. € 21,00</b>
C – LOTTIZZAZIONE PD.F.	<b>MQ. € 82,00</b>
C (COMPARTI UNITARI)	<b>MQ. € 60,00</b>
C (PEEP)	<b>MQ. € 57,00</b>
C – PIANO MARINA	<b>MQ. € 15,00</b>
D (INT. DIRETTO)	<b>MQ. € 50,00</b>
D (PIANI ATTUATIVI)	<b>MQ. € 35,00</b>
E ed aree assimilabili	<b>MQ. € 4,00</b>
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	<b>MQ. € 6,00</b>

#### **MICROZONA N° 3**

ZONA RESI.SATURA	<b>MQ. € 135,00</b>
B1	<b>MQ. € 43,00</b>
B2	<b>MQ. € 54,00</b>
B3	<b>MQ. € 65,00</b>
C – LOTTIZZAZIONE	<b>MQ. € 74,00</b>

PD.F.	
C (COMPARTI UNITARI)	<b>MQ. € 54,00</b>
C (PEEP)	<b>MQ. € 51,00</b>
D (INT. DIRETTO)	<b>MQ. € 45,00</b>
D (PIANI ATTUATIVI)	<b>MQ. € 32,00</b>
E ed aree assimilabili	<b>MQ. € 3,50</b>
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	<b>MQ. € 5,00</b>

## **MICROZONA N° 2**

ZONA RESI.SATURA	<b>MQ. € 120,00</b>
B1	<b>MQ. € 39,00</b>
B2	<b>MQ. € 49,00</b>
B3	<b>MQ. € 58,00</b>
C – LOTTIZZAZIONE PD.F.	<b>MQ. € 67,00</b>
C (COMPARTI UNITARI)	<b>MQ. € 49,00</b>
C (PEEP)	<b>MQ. € 46,00</b>
D (INT. DIRETTO)	<b>MQ. € 40,00</b>
D (PIANI ATTUATIVI)	<b>MQ. € 29,00</b>
E ed aree assimilabili	<b>MQ. € 3,00</b>
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	<b>MQ. € 4,50</b>

## **ZONA VILLA CIPRESSI**

ZONA RESI.SATURA	<b>MQ. € 94,50</b>
B1	<b>MQ. € 30,10</b>
B2	<b>MQ. € 37,80</b>
B3	<b>MQ. € 54,50</b>
C – LOTTIZZAZIONE PD.F.	<b>MQ. € 51,80</b>
C (COMPARTI UNITARI)	<b>MQ. € 37,80</b>
C (PEEP)	<b>MQ. € 35,70</b>
D (INT. DIRETTO)	<b>MQ. € 31,50</b>
D (PIANI ATTUATIVI)	<b>MQ. € 22,40</b>
E ed aree assimilabili	<b>MQ. € 3,50</b>
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	<b>MQ. € 5,00</b>

## MICROZONA N°1

RIGUARDA L' AMBITO EDIFICATO DEL CENTRO STORICO	
---	--

Nei piani attuativi la superficie edificabile fondiaria è stimata in una percentuale pari, mediamente, al 65% della superficie territoriale, salvo esatta individuazione e definizione dei lotti che potrà avvenire solo dopo la concreta attuazione dei citati piani.

Eventuali ipotesi di terreni con completati nella presente stima possono essere ricondotti attraverso l'istituto dell'analogia a quelli sopra citati previa presentazione di parte dei contribuenti di idonea documentazione probatoria.

- 3 ) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 23 aprile 2013;

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Fabbiani, Bellini, Giovannoli e Torelli);

### DELIBERA

Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.





Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
PERAZZETTI MASSIMILIANO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 06/05/2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ :

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**